



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Il Presidente

1.

DECISIONE N. 5 DEL 24 MARZO 1999

**DISEGNO DI LEGGE: “Misure di rilievo finanziario per la programmazione regionale e la razionalizzazione della spesa”.
“Collegato alla legge di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999-2001”.**

Relatore: Avv. Antonio CROCCO



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Il Presidente

2.

**I COMMISSIONE CONSILIARE
DECISIONI N. 5 DEL 24 MARZO 1999**

**Numero componenti I Commissione: 13
All'apertura della seduta sono presenti 13 Commissari.**

1. La I Commissione, nelle sedute del 23 e 24 marzo 1999, ha esaminato il seguente provvedimento assegnato dalla Presidenza del Consiglio regionale in data 12 marzo 1999:

Disegno di legge: "Misure di rilievo finanziario per la programmazione regionale e la realizzazione della spesa".

"Collegato alla legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999-2001".

2. La Commissione, dopo ampia discussione, a maggioranza dei voti dei Commissari presenti, ha approvato il disegno di legge indicato in oggetto così come emendato.

3. Il suddetto provvedimento è stato approvato con la seguente votazione:

favorevoli: Crocco, Basurto, Festinante, Fitto, Santaniello, Rinaldi.

contrari: Angiuli, Frisullo, Sgobio, Tagliente, Tondo.

assenti al momento del voto: Gualtieri, Introna.

4. La Commissione ha designato relatore in Aula: Antonio Crocco.

**DIRIGENTE/RESPONSABILE
(Dott. Ignazio DAMIANI)**

**PRESIDENTE I COMMISSIONE
(Atto Antonio CROCCO)**



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Il Presidente

3

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE: MISURE DI RILIEVO FINANZIARIO PER LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

“COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 E BILANCIO PLURIENNALE 1999-2001”

TITOLO I

NORME IN MATERIA DI CONTABILITA' REGIONALE

Art. 1

(Modificazioni ed Integrazioni l.r. 17/1977)

1. All'art. 44 della l.r. 77/1977 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dopo le parole “ salvo quanto disposto dai precedenti articoli” è aggiunto la seguente espressione : “nonchè dal successivo art. 71 comma 6, “;
 - b) al comma 2 dopo le parole “.... e viceversa” è aggiunta l'espressione “salvo quanto disposto dal successivo articolo 71, comma 12”.
2. Al comma 2 dell'art. 71 della legge regionale 17/1977 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole “ negli stanziamenti di spesa” è soppressa l'espressione “.....in conto capitale e”.
3. Al comma 3 dell'art. 71 della legge regionale n. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni, l'espressione “ in conto capitale” è sostituita con le parole “in annualità”.
4. Il comma 6 dell'art. 71 della legge regionale 17/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato:

“ 6. A seguito di rimodulazioni di programmi comunitari che abbiano ottenuto l'assenso del Comitato di Sorveglianza di cui all'art. 25 del Regolamento comunitario



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Il Presidente

n.2082/93 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale può disporre con proprio atto, su parere della Commissione Consiliare al Bilancio, l'assegnazione dei connessi residui di stanziamento a capitoli diversi rispetto a quelli di originaria imputazione".

5. Al comma 8 dell'art. 71 della legge regionale 17/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'espressione " I residui delle spese in conto capitale" sono aggiunte le parole: "e in annualità".

6. Al comma 9 dell'art. 71 della legge regionale 17/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole ".....progetti comunitari o statali", è soppressa l'espressione: "e a spese in conto capitale o di investimento e in annualità oggetto di provvedimenti che ne individuano il vincolo di destinazione".

7. Al comma 12 dell'art. 71 della legge regionale n. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole ".....Giunta regionale" è aggiunta l'espressione " da adottarsi successivamente alla ricognizione di cui agli artt. 58 e 70 della presente legge. Il suddetto atto deliberativo deve riportare l'analitica individuazione dei singoli provvedimenti di impegno di spesa che hanno dato origine ai residui passivi propri di cui si propone la riduzione o la eliminazione".

8. Il comma 4 dell'art. 82 della legge regionale n. 17/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

9. Al comma 5 dell'art. 82 della legge regionale n. 17/1977 e successive modificazioni ed integrazioni dopo la parola "irregolarità" inserire la parola "contabile".

Art. 2

(Modificazioni l.r. 2/1977)

1. Al comma 3 dell'art.4 della l.r. 2/1977 e successive modificazioni ed integrazioni sono soppresse le disposizioni di cui alle lettere a) e c).



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Il Presidente

5.

Art. 3

(Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari)

1. Al comma 1, dell'art. 11 della l.r. 31/1998 dopo le parole "...eccedenti rispetto alle spese rendicontate" sono aggiunte "nonchè dalle disponibilità finanziarie rivenienti dall'approvazione, con atto della Giunta regionale, della contabilità finale a chiusura di un programma Comunitario. La Giunta regionale, provvede, con proprio atto, ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale".
2. In attuazione della delibera CIPE n. 224 del 3.12.1997, tutte le somme assegnate alla Regione Puglia per l'attuazione del regolamento comunitario FEOGA n°. 2085/1993 che risultano impegnate alla data del 31 dicembre 1998, per le quali è accertata dal competente Settore l'insussistenza delle obbligazioni correlate, alimentano ai sensi dell'art. 11 della l.r. 31/1998, così come modificato dal precedente comma 1, il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari istituito con l'art. 32 della l.r. 6/1996 e sono destinate al cofinanziamento nazionale del fondo FEOGA.
3. I fondi assegnati alla Regione Puglia a valere sul Piano regionale di sviluppo e specificatamente destinati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E. al cofinanziamento dei Programmi Operativi Comunitari, impegnati alla data del 31 dicembre 1998, per i quali è accertata dal competente Settore la insussistenza delle obbligazioni correlate, alimentano il fondo di cui al comma precedente.



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Il Presidente

6.

TITOLO II

NORME SETTORIALI FINALIZZATE AL RISANAMENTO FINANZIARIO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

Capo I

Disposizioni in materia sanitaria

Art. 4

(Norme procedurali di impegno della spesa in materia sanitaria)

1. Gli atti ed i provvedimenti dirigenziali e di Giunta regionale, anche di carattere programmatico comunque incidenti sul sistema sanitario pugliese, oltre che indicare gli adempimenti contabili di cui alla legge regionale 17/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, debbono altresì contenere l'espressa dichiarazione dei responsabili del procedimento amministrativo che le spese derivanti dagli stessi atti sono contenute nei limiti del fondo sanitario regionale e che non producono oneri aggiuntivi rispetto alla quota del fondo in parola assegnata o da assegnare a ciascuna Azienda sanitaria ed ospedaliera.

Art. 5

(Norme procedurali di attuazione della ristrutturazione della rete ospedaliera)

1. L'attivazione relativa alle nuove istituzioni previste nel piano di ristrutturazione della rete ospedaliera potrà avvenire dietro specifica autorizzazione della Giunta regionale con atto da sottoporre al parere vincolante della 1^a Commissione consiliare permanente, su richiesta dell'Azienda sanitaria con apposita deliberazione del Direttore generale, corredata di relazione sugli effetti economici, finanziari e patrimoniali di detta



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Il Presidente

7.

attivazione. In particolare, la relazione dovrà contenere la certificazione della copertura economico-finanziaria, nell'ambito del proprio bilancio, evidenziando il quadro di compatibilità dei provvedimenti di riordino da attivare con le quote del FSR attribuite in ciascun anno, al netto della mobilità interregionale.

2. Il quadro di compatibilità finanziaria dovrà essere certificato da parte del Collegio dei revisori dei conti e va accompagnato dall'illustrazione dell'andamento della spesa riferito, in particolare, a quelle per il personale, beni e servizi, assistenza farmaceutica e assistenza convenzionale e deve, altresì, tenere conto dei risultati di amministrazione e gestionali così come rilevati dai conti consuntivi degli esercizi relativi al biennio precedente all'esercizio finanziario decorso rispetto all'anno di presentazione della proposta.

3. La suddetta copertura finanziaria potrà essere dimostrata secondo le modalità suindicate anche attraverso disattivazioni e/o riconversioni di posti letto e servizi nell'ambito della stessa Azienda sanitaria.

4. In caso di mancata copertura, le richieste, che saranno inoltrate alla Regione con evidenziazione nella relazione degli effetti economici, finanziari e patrimoniali, potranno essere prese in esame dalla Giunta regionale, con le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, in correlazione a disattivazioni previste in altre Aziende sanitarie e, comunque, in coincidenza con il piano annuale di riparto del FSR nell'ambito del quale potranno essere considerate le nuove attivazioni, in relazione alla disponibilità finanziaria regionale, ai piani delle prestazioni, ai tetti di spesa e ai limiti di trasferimenti alle Aziende a carico del FSR. In tale ipotesi il provvedimento di riparto del FSR dovrà essere sottoposto al parere vincolante della I Commissione consiliare permanente per la parte riguardante le su indicate autorizzazioni.

5. La Giunta regionale nell'esame delle richieste e nel rilascio delle autorizzazioni adotterà il criterio di priorità assoluta per le nuove istituzioni direttamente correlate all'avvio del sistema dell'emergenza sanitaria 118 e ai servizi di prevenzione.

6. Nel procedimento di autorizzazione delle nuove attivazioni dovrà, comunque, essere rispettata la disposizione di cui all'art. 32, comma 7, della legge 449/1997 circa l'estensione dell'obbligo del pareggio di bilancio ai presidi ospedalieri delle Aziende USL.

7. Tutti gli atti della Regione, delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, riguardanti l'esecuzione del piano di riordino della rete ospedaliera, ivi compresi quelli inerenti le strutture sanitarie transitoriamente accreditate e/o da accreditare a gestione privata, devono conformarsi agli obiettivi del patto di stabilità interno approvato con



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

8

Il Presidente

l'art. 28 della legge 448/1998, con particolare riferimento alla riduzione del disavanzo, alla garanzia del corretto impiego delle risorse e appropriati livelli di utilizzazione dei servizi, al rispetto degli indicatori e parametri concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi nonché al perseguimento del complessivo equilibrio economico nel rispetto dei livelli di assistenza.

8. I procedimenti di richiesta di autorizzazione per l'attivazione delle nuove istituzioni contenute nel piano di riordino delle reti ospedaliera, potranno essere avviati dai Direttori generali a condizione che sia garantito il pareggio di bilancio per l'esercizio in corso e che il conto consuntivo dell'esercizio precedente non presenti disavanzo gestionale e successivamente all'approvazione, da parte della Regione, degli assetti organizzativi di cui all'art. 22 della l.r. 36 del 1994 e all'art. 62 della l.r. 14 del 1998, nonché secondo le procedure e le direttive previste dalla delibera di Giunta regionale n. 4268 del 23 dicembre 1998.

9. Tutte le procedure di attivazione del piano di riordino ospedaliero devono essere rispettate anche per le proposte gestionali riferibili all'applicazione dell'art. 4 comma 6, della legge n. 412 del 1991 e le eventuali proposte gestionali attraverso costituzioni di società miste, potranno essere inoltrate alla Giunta regionale successivamente all'approvazione di specifiche direttive da adottarsi con delibera della Giunta regionale previo parere vincolante della I e III Commissione consiliare, che dovranno esprimersi entro trenta giorni.

10. Al fine del raggiungimento dell'equilibrio tra i costi sostenuti per l'assistenza ospedaliera regionale e la quota percentuale assegnata dal riparto annuale del FSN, la Giunta regionale predisporrà un apposito piano per obiettivi rapportato alle tipologie dei presidi, posti letto e servizi assistenziali previsti dal piano di riordino.

11. La Giunta regionale potrà esaminare eventuali richieste attuative per le nuove istituzioni del piano di riordino solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE del riparto annuale del FSN e successivamente all'approvazione del piano dei costi di previsione su indicato, procedendo all'attuazione della riduzione dell'attuale spesa ospedaliera regionale annuale nella misura del 2% per l'anno 1999, del 2,5% per l'anno 2000 e del 3% per l'anno 2001.

12. I procedimenti di richiesta di autorizzazione per l'attivazione delle nuove istituzioni, contenute nel piano di riordino, inoltre, potranno essere avviati, fermo restando il rispetto di tutte le procedure e i vincoli finanziari e non, di cui ai precedenti commi del presente articolo, allorchè i presidi delle Aziende sanitarie locali abbiano l'obiettivo tendenziale del raggiungimento del tasso di ospedalizzazione fissato (160/1000 abitanti) dal provvedimento di riordino.

Del



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Il Presidente

9.

13. Tutti i provvedimenti di attuazione del progetto relativo alla realizzazione della rete del sistema regionale dell'emergenza sanitaria - 118 - potranno essere avviati, anche per fasi distinte, con risorse rivenienti dal fondo sanitario regionale annuale trasferito dallo Stato e dal fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata.

Art. 6

(Ripartizione fondo sanitario regionale)

1. Al fine di consentire alle Aziende sanitarie e alle Istituzioni sanitarie di poter programmare e organizzare le attività proprie, la ripartizione del fondo sanitario regionale e l'individuazione delle quote riservate alle aziende ospedaliere annualmente di cui all'art. 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1994, n.38, sono effettuate dalla Giunta regionale entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno ed entro i limiti del fondo sanitario regionale assegnato per l'anno in corso.

Art. 7

(Disposizioni transitorie per l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico-IRCCS-Bari)

1. All'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblico Ospedale oncologico di Bari, anche in considerazione dei costi sostenuti per la mancata disponibilità di una sede propria, è estesa la possibilità dei costi non coperti con gli introiti rivenienti dalla tariffazione delle prestazioni di degenza e ambulatoriali nonché da entrate proprie, prevista per le Aziende ospedaliere dall'art. 20, comma 6, della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16.
2. Il finanziamento dei costi dell'IRCCS pubblico Ospedale oncologico di Bari non coperti è corrisposto per gli anni 1998 e 1999 mediante acconti mensili pari all'80% e conguagli annuali calcolati sulla base delle risultanze dei dati contabili finali.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Il Presidente

10

Art. 8
(Azioni di rivalsa sanitarie)

1. L'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1981, n.24, è sostituito dal seguente:
" Le azioni di rivalsa per il recupero di spese sostenute dal S.S.R., per prestazioni mediche rese in regime ambulatoriale e di ricovero, eseguite in favore di pazienti che necessitano di assistenza a causa di eventi o azioni attribuibili a responsabilità di terzi, sono esercitate dalle Aziende presso le quali gli utenti che fruiscono della prestazione sono iscritti.

Le aziende ed enti che erogano prestazioni sanitarie, al fine di consentire la tempestiva attivazione dell'attività istruttoria da parte delle Aziende sanitarie locali di competenza, inviano a queste ultime il modello di ricovero di avvenuta erogazione della prestazione in regime ambulatoriale di pronto soccorso.

Il modello di cui al precedente comma deve riportare i dati anagrafici dell'assistito e le dichiarazioni di quest'ultimo dalle quali si evinca una presunta responsabilità di terzi per l'evento lesivo.

Resta ferma, per quanto compatibile, la possibilità di stipula di convenzioni ex art. 4 del decreto legge del 23 dicembre 1976, n. 857 convertito con legge 26 febbraio 1997, n.39."

Capo II

Disposizioni in materia di valorizzazione e miglioramento ambientale dei demani civici

Art. 9
(Norme di accelerazione delle procedure di liquidazione degli usi civici)

1. L'art. 1 della l.r. 7/1998 è integrato con l'aggiunta del seguente comma: "Le terre civiche sono da individuarsi, altresì, così come all'art.1 della Legge n. 1766/1927".

Orl



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Il Presidente

2. L'art. 9 della l.r. 7/1998 è integrato con l'aggiunta del seguente comma: "Le aree appartenenti al demanio civico che hanno già mutato la originaria destinazione per effetto di strumenti urbanistici, regolarmente approvati dalla Regione o già adottati dai Consigli comunali alla data di entrata in vigore della presente legge, a richiesta dei Comuni possono essere sdemanializzate in sanatoria, a condizione che le Amministrazioni comunali provvedano ad applicare l'istituto della alienazione previsto dall'art. 24 della legge n. 1766/1927 e dal 3° comma dell'art. 9 della l.r. n. 7/1998.

3. In ossequio dell'art. 10 della legge n. 1766/1927, così come previsto dal 3° comma, dell'art. 2, della l.r. n. 7/1998, potranno prevedersi riduzioni del prezzo di stima per i residenti, nella misura che verrà stabilita autonomamente da ciascun Comune, con deliberazione motivata del Consiglio comunale, purchè tale riduzione non sia inferiore ad un terzo del valore venale attuale dell'area.

4. Le Amministrazioni comunali dovranno destinare i fondi rivenienti dalle alienazioni alla realizzazione di opere di valorizzazione dei restanti demani civici previa autorizzazione allo svincolo delle somme con atto dirigenziale del Settore agricoltura della Regione Puglia.

5. Al fine di accelerare le procedure per le operazioni peritali di stima i Comuni potranno avvalersi dei propri uffici tecnici per essere poi sottoposti al giudizio di congruità della Commissione regionale, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 7/1998.

Art. 10

(Proroga termini l.r. 11 maggio 1990, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Le norme transitorie di tutela di particolare interesse ambientale-paesaggistico di cui alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del piano urbanistico territoriale tematico "Paesaggio e beni ambientali", già adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6946 dell'11 ottobre 1994, e comunque fino alla data del 31 dicembre 1999.



Capo III
Disposizioni in materia di servizi sociali

Art. 11
(Sostegno portatori di Handicap)

1. I finanziamenti statali a destinazione vincolata di cui al cap. 784030 sono finalizzati al sostegno delle persone con handicap grave, in attuazione delle misure previste dall'art. 39, comma 2, lettera l - bis) ed l - ter) della legge n. 104/1992.
2. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità di erogazione dei fondi assegnati ai sensi del comma 1, dell'art. 3, della legge 21 maggio 1998, n. 162.

Art. 12
(Programma di interventi e di riparto per l'integrazione scolastica degli handicappati)

1. Il programma di intervento e di riparto di cui all'art.4 della legge regionale 9 giugno 1987, n.16 e dell'art.18 della legge regionale n.10 del 1997 è prorogato di un ulteriore anno.
2. In attesa degli accordi di programma, gli interventi in favore della AUSL che attuano le convenzioni di al comma 4, dell'art. 5, della legge regionale n. 16 del 1987, saranno confermati, nei limiti delle somme stanziare in bilancio, ove sia intervenuta la proroga delle convenzioni già in atto, con durata delle stesse per l'intero anno solare.

Orl



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Il Presidente

13.

Art. 13
(Fondo socio-assistenziale)

1. Il fondo globale per i servizi socio-assistenziali di cui al cap. 784010, detratte le quote di cui ai successivi commi, è ripartito ai Comuni sulla base dei seguenti parametri:

- a) 3/10 in parti uguali tra tutti i Comuni;
- b) 4/10 in base alla popolazione residente e al numero degli immigrati nel Comune ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 29;
- c) 1/10 in base alla disoccupazione;
- d) 1/10 in base alla popolazione ultrasessantenne;
- e) 1/10 in base alla popolazione infradiciottenne.

2. Una quota del fondo di cui al precedente comma 1 è riservata alle provvidenze integrative a favore degli hanseniani e delle loro famiglie ai sensi del comma 3, dell'art. 11, della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11.

3. Gli stanziamenti di cui al precedente comma 1, assegnati quali contributi regionali, sono utilizzati dai Comuni, nell'ambito della loro programmazione territoriale, per tutte le funzioni amministrative socio-assistenziali di competenza.

4. Una quota non inferiore al 20% dell'assegnazione attribuita al singolo Comune è vincolata per assicurare i servizi socio-assistenziali a favore dei portatori di handicap con patologie stabilizzate, presso le strutture di riabilitazione.

Art. 14
(Assistenza ex O.N.M.I. ai minori)

1. Lo stanziamento previsto al cap. 781070 è destinato al rimborso della quota a carico della Regione per l'assistenza ex O.N.M.I. ai minori illegittimi riconosciuti dalla sola madre di cui all'art. 3, del regio decreto n. 798, dell'8 maggio 1927 richiesto dalle Amministrazioni provinciali per le anticipazioni relative agli esercizi finanziari decorsi.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Il Presidente

14.

2. Il rimborso è disposto previa attestazione con atto formale da parte dell'Amministrazione richiedente della spesa effettivamente sostenuta.

Capo IV Disposizioni in materia di ambiente

Art.15 (Procedure di utilizzo dei finanziamenti)

1. I finanziamenti concessi a valere sullo stanziamento del bilancio di previsione della Regione Puglia per il fondo di cui ai commi 1 e 2 art. 15, l.r. 22 gennaio 1997 n. 5, che non siano stati utilizzati in tutto o in parte dai soggetti destinatari entro l'esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale è stata effettivamente erogata la prima anticipazione e per i quali i medesimi soggetti attuatori non abbiano provveduto alla relativa rendicontazione entro i due mesi successivi, sono revocati.

2. Le disponibilità finanziarie che si determinano in conseguenza delle revoche, di cui al precedente comma, definitivamente accertate in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario in cui è stato adottato l'atto di revoca, sono reiscritte nel bilancio regionale secondo le modalità di cui all'art.57/bis della l.r. 17/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per i finanziamenti già concessi e per i quali la prima anticipazione sia già stata effettivamente erogata, i termini di cui al precedente primo comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ch. C...



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Il Presidente

15

Capo V

Disposizioni in materia di turismo cultura e beni culturali

Art. 16

(Beni e attività culturali)

1. Il primo comma dell'art. 2 della l.r. 28/1990 è così sostituito:

“Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, propone all'approvazione del Consiglio regionale il Piano triennale delle attività culturali, della musica, del teatro e del cinema”.

Capo VI

Disposizioni in materia di formazione professionale, lavoro, cooperazione, diritto allo studio e istruzione

Art. 17

(Legge regionale 27 dicembre 1996 n. 30 - Modifica procedure per la concessione di contributi)

1. In deroga alle norme di cui al titolo I della l.r. 27 dicembre 1996 n. 30, possono essere concessi contributi di cui all'art.3 della predetta legge regionale, ai soggetti destinatari degli stessi, che hanno già presentato istanza nel corso dell'anno 1998, previo rinnovo della sola domanda, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

AS



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Il Presidente

16

Art. 18
(Attività formativa aziendale)

1. Eventuali recuperi di somme già erogate o da erogare a carico del bilancio autonomo regionale a favore di aziende private per attività di formazione destinate all'occupazione dalle stesse realizzate od in corso e successivamente ammesse a cofinanziamento comunitario e statale, vengono introitati sul capitolo 4110600 di entrata ed utilizzate per il pagamento di eventuali passività pregresse a carico sempre del bilancio autonomo regionale, formatesi in assenza di attività corsuale, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 1/1994 e successive proroghe, modificazioni ed integrazioni.

Capo VII
Disposizioni in materia di trasporti

Art. 19
(Norme di elaborazione ed aggiornamento del Piano regionale dei trasporti)

1. E' autorizzata per l'esercizio 1999 la spesa di 300 milioni di lire per l'aggiornamento del piano regionale dei trasporti e per l'elaborazione del piano triennale dei servizi, con imputazione al capitolo di spesa n. 0552026.

2. Per l'elaborazione dei documenti programmatici di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale, previo monitoraggio, a mezzo di apposita "struttura di progetto" presso l'Assessorato ai Trasporti, dei dati relativi alla mobilità per "bacini", per "reti" e per "linee" e dei relativi parametri di efficienza, di efficacia e qualità dei servizi di TPRL, si avvale del supporto di propri organismi esterni operanti nel settore, previa apposita convenzione e con onere di spesa sul capitolo n. 0552029 di nuova istituzione.

3. Dal 1° luglio 1999 cessano improrogabilmente, le gestioni stralcio istituite ai sensi dell'art. 6 della l.r. 3 aprile 1995, n. 9 e dell'art. 3 della l.r. 31 ottobre 1995, n. 37. Fino al 30 giugno 1999, per le attività svolte dai dirigenti regionali per le gestioni stralcio il compenso agli stessi spettante ai sensi dell'art. 6 della l.r. 3 aprile 1995 n. 9 e dell'art. 3



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Il Presidente

17

della l.r. 31 ottobre 1995 n. 37 è stabilito in una indennità mensile lorda di importo corrispondente a 40 ore di lavoro straordinario.

4. Dal 1° luglio 1999 al completamento delle definizioni di tutte le pendenze residuali del disciolto ERPT e delle cessate gestioni precarie di autoservizi interurbani provvedono:

- a) il Settore Legale e Contenzioso per tutti i contenziosi del disciolto ERPT e delle cessate gestioni precarie di autoservizi interurbani interrotti e riassunti nei confronti della Regione Puglia, nonché per i nuovi contenziosi attivati contro la Regione medesima e per le definizioni transattive di cui all'art. 47, comma 3, della l.r. 6 maggio 1998 n. 14;
- b) il Settore Trasporti per la sistemazione delle partite debitorie residuali del disciolto ERPT e delle cessate gestioni precarie di autoservizi interurbani (con conclusione di quelle connesse ai contenziosi della precedente lettera a), nonché per le liquidazioni dei contributi straordinari di cui all'art. 23 della l.r. n. 6 del 3 giugno 1996;
- c) il Settore Demanio e Patrimonio per la gestione del patrimonio del disciolto ERPT.

5. Alla spesa derivante dai precedenti commi 3 e 4 si fa fronte con lo stanziamento del capitolo n. 0553023 di nuova istituzione e con i residui di stanziamento del capitolo n.0552010.

6. Le annualità dei contributi statali per investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, assegnate per gli anni 1997, 1998 e 1999 ai sensi del comma 5, dell'art. 2, della legge 18 giugno 1998 n. 194, sono utilizzate nel corrente esercizio in linea capitale secondo modalità da stabilire dalla Giunta regionale.

7. La lettera c) del comma 3 dell'art. 32 della legge regionale n. 13/1999 è così modificata:

“c) gli invalidi civili e i portatori di handicap certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore all'80% e loro eventuale accompagnatore, se ne è riconosciuto il diritto, nonché gli invalidi del lavoro certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore al 70%”.

8. I contributi di esercizio liquidati nell'anno 1999 in vigore della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13, per i servizi automobilistici del T.P.R.L. sono imputati in conto degli interventi finanziari di cui al comma 4 - lett. a), dell'art. 4, della l.r. n. 13/1999.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Il Presidente

18

Capo VIII
Disposizioni in materia di personale

Art. 20
(Esodo volontario dirigenti regionali)

1. Ai dirigenti del ruolo regionale che maturino il diritto al collocamento a riposo entro il 1 gennaio 2000 e che presentino domanda entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà corrisposta una indennità aggiuntiva "una tantum" pari ad una annualità della retribuzione lorda di qualifica ivi inclusa l'indennità di posizione in godimento, sempre che il collocamento a riposo avvenga entro il termine del 31 marzo 2000.
2. La suddetta indennità sarà corrisposta nella misura del 50% entro il primo trimestre del 2000. Il restante 50% sarà corrisposto entro il primo trimestre dell'anno 2001.
3. I posti resi vacanti in applicazione del presente articolo sono portati in diminuzione della pianta organica nella misura del 70%.
4. Il beneficio di cui alla l.r. 16/1991 può essere concesso al solo fine di conseguire i periodi contributivi minimi per il collocamento a riposo.

Capo IX
Disposizioni in materia di Edilizia residenziale

Art. 21
(Definizione partite debitorie residuali)



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Il Presidente

19.

1. Per il completamento e la definizione di tutte le partite debitorie residuali in edilizia residenziale pubblica a finanziamento statale pervenuti dagli esercizi 1990/1996, sono utilizzate le disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento o da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi propri accertati sul cap. 1120034 ora cap. 491034

Capo X Disposizioni in materia di Agricoltura

Art. 22 (Norme in materia di controlli sui Consorzi di Bonifica)

1. Il 2° comma dell'articolo 35 della legge regionale n. 54 del 31 maggio 1980 è così sostituito: "2. Sono sottoposte al visto di legittimità delle Sezioni del Comitato regionale di controllo, nel cui ambito provinciale hanno sede i Consorzi stessi:

- i conti consuntivi;
- le assunzioni di mutui.

Le sezioni del Comitato regionale di controllo esercitano le funzioni di istruttoria e di controllo sui bilanci preventivi e le eventuali variazioni".

Art. 23 (Deliberazioni)

1. L'articolo 36 della legge regionale n. 54 del 31 maggio 1980 è così sostituito:

"1. Di tutte le deliberazioni dei Consorzi, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa quindicinalmente copia alle Sezioni del comitato regionale di controllo nel cui ambito provinciale hanno sede i Consorzi stessi.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Il Presidente

2. Se dall'esame delle deliberazioni le Sezioni del Comitato regionale di controllo rilevano delle irregolarità, ne danno comunicazione, entro trenta giorni, al Consorzio di bonifica, ~~affinchè lo stesso sani le irregolarità stesse~~." *by*

Capo XI

Disposizioni in materia di immigrazione

Art. 24

(Osservatorio Europeo Interregionale delle migrazioni mediterranee)

1. Al fine di partecipare alle spese derivanti dalla costituzione, d'intesa con il Consiglio di Europa, dell'osservatorio Europeo Interregionale delle migrazioni mediterranee, viene iscritta al cap. 0001265 del bilancio di previsione per il 1999 la somma di lire 100 milioni.

Capo XII

Disposizioni previsti dalla U.E. - articolo 93 del Trattato

Art. 25

(Disposizioni in materia di aiuti a finalità regionale)

1. L'art. 5 della legge regionale n. 14 gennaio 1999 n.1 è sostituito dal seguente:
"1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art.93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea, la Regione notifica alla Commissione Europea ogni proposta relativa alla istituzione o modifica di regime di aiuto, secondo le procedure qui previste."

Orla



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Il Presidente

21 ~~2~~

2. Il Presidente del Consiglio regionale notifica alla Commissione Europea i progetti di iniziativa della Giunta, Consiliare, Popolare, immediatamente dopo la loro approvazione da parte della competente Commissione consiliare e provvede a comunicare il visto della legge non appena approvata dal Consiglio regionale.

3. E' sospesa la promulgazione dei provvedimenti legislativi, relativi alla istituzione o modifica di regime di aiuti, fino alla notifica della decisione positiva della Commissione della U.E. ovvero fino alla scadenza del sessantesimo giorno dalla notifica del provvedimento stesso.

Al. Quaresima